

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni che seguono.

Si raccomanda alla Commissione di merito di verificare che la normativa in esame tenga insieme il soddisfacimento delle istanze di carattere sociale, come previsto dalle direttive comunitarie, con la normativa di parità di trattamento e con quella relativa alla concorrenza. Ciò con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono:

- alla lettera *ddd*) del comma 1, l'utilizzazione, almeno parziale, di "manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto";
- alla lettera *fff*) del comma 1, in riferimento agli appalti pubblici di servizi "ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto", l'applicazione, per ciascun comparto, del "contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori", senza alcun riferimento ai criteri che presiedono, nell'ordinamento italiano, all'individuazione del contratto collettivo di diritto comune applicabile;
- alla lettera *ggg*) del comma 1, la necessità di introduzione nei bandi di appalto pubblici di "clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato".
- al comma 10, in tema di cambi di appalto nel settore dei *call center*, l'introduzione di un obbligo a carico dell'appaltatore subentrante di riassorbimento del personale dipendente dall'appaltatore cessante, destinato a essere regolato nel contratto collettivo applicabile, o, in sua assenza, in un decreto ministeriale. A quest'ultimo proposito si osserva che la disposizione affida al contratto collettivo o al decreto soltanto la regolazione dell'attuazione dell'obbligo in questione, il quale pertanto è comunque destinato a essere sancito in modo non derogabile dalla norma legislativa.

In particolare, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di integrare il testo legislativo in coerenza con le valutazioni espresse in data odierna dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui "Con specifico riferimento alla c.d. clausola sociale chiamata anche di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, rientrando questa fra le condizioni particolari di esecuzione del contratto (che, ai sensi dell'articolo 69 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono imporre all'aggiudicatario) sulla cui compatibilità con il diritto comunitario l'Autorità può essere chiamata a esprimere valutazioni *ex* articolo 69, comma 3, del Codice, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, il riassorbimento dei lavoratori deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e che pertanto può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa. La clausola sociale, infatti, non può alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, non può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono".

